COMMISSIONE EUROPEA

Denuncia – Violazione del diritto dell'UE

Prima di compilare questo modulo, consultare la pagina "*Come presentare una denuncia alla Commissione europea*": https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/
I campi contrassegnati da * sono obbligatori. Si prega di essere concisi e, se necessario, continuare su un foglio separato.

1. Dati identificativi e di contatto

	Denunciante*	Rappresentante legale (*se del caso*)
Titolo* Sig./Sig.ra	Sig.	
Nome*	Lorenzo	
Cognome*	Trucco	
Organizzazione:	ASGI – Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione	
Indirizzo*	via Gerdil, 7	
Località*	Torino	
Codice postale*	10152	
Paese*	Italia	
Telefono	(+39)0114369158	
E-mail	presidente@asgi.it	
Lingua*	italiana	
Indicare se la corrispondenza deve essere inviata al denunciante o al suo rappresentante*:	☒	☐

2. In che modo è stato violato il diritto dell'UE?*

	Autorità o ente oggetto della denuncia:
Nome*	Ministero dell'Interno
Indirizzo	Piazza del Viminale, 1
Località	Roma
Codice postale	00184
Paese UE*	Italia
Telefono	
Cellulare	
E-mail	

2.1 Quali sono i **provvedimenti nazionali** che, a vostro avviso, violano il diritto dell'UE e perché?*

La presente denuncia ha ad oggetto il mancato e/o gravemente ritardato accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale per un numero rilevante di potenziali richiedenti asilo, determinato dal comportamento attivo e/o omissivo attuato dalle autorità di polizia addette alle ricezione delle domande di asilo, presso numerose questure italiane.

2.2 Quale **norma dell'UE** è stata violata?

Sono state violate le seguenti norme dell'UE:

1. Art. 6, parr. 1 e 5 della Direttiva 2013/32/UE ("*Quando chiunque presenti una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande, la registrazione è effettuata entro tre giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda. Se la domanda di protezione internazionale è presentata ad altre autorità preposte a ricevere tali domande ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale, gli Stati membri provvedono affinché la registrazione sia effettuata entro sei giorni lavorativi dopo la presentazione della domanda (…) Qualora le domande simultanee di protezione internazionale da parte di un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi rendano molto difficile all'atto pratico rispettare il termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che tale termine sia prorogato di dieci giorni lavorativi*"), interpretati alla luce del considerando n. 25, in quanto presso numerose Questure italiane, i cittadini stranieri che intendono presentare domanda di protezione internazionale sono convocati per formalizzare la domanda solo dopo molti mesi dalla data in cui si sono recati in Questura per manifestare tale volontà.

2. Art. 6 par. 6 della Direttiva 2013/32/UE (*"Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale"*), in quanto per accedere alla procedura d'asilo, numerose Questure italiane richiedono la dimostrazione di requisiti non previsti dalla normativa, quali ad esempio la dimostrazione del domicilio attraverso una "dichiarazione di ospitalità".

3. Art. 6 della Direttiva 2013/32/UE, che non prevede alcuna possibile limitazione nell'accesso alla procedura sulla base della nazionalità o di altri elementi e Art. 4 della stessa Direttiva, che stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale debba essere effettuata dall'autorità competente ai sensi del diritto nazionale: in alcuni casi, infatti, i funzionari della Questura, che in base al diritto nazionale è l'autorità competente unicamente alla ricezione delle domande di protezione internazionale e non al loro esame, negano l'accesso alla procedura d'asilo ai cittadini stranieri arbitrariamente considerati come "migranti economici", sulla base della nazionalità e/o di dichiarazioni rese dal richiedente, spesso senza ausilio di un interprete, nel c.d. "foglio notizie".

2.3 Descrivete il problema, indicando fatti e motivi della denuncia* (max. 7000 caratteri):

Le autorità italiane competenti a ricevere le domande di protezione internazionale attuano, in molti contesti territoriali, comportamenti attivi e/o omissivi, tali da impedire o ritardare gravemente la presentazione delle richieste di asilo.
In particolare si segnalano:

1. Ritardi derivanti da carenze organizzative

Nella maggiore parte delle grandi città (Roma, Milano, Palermo, Bari, Torino ecc.), i cittadini stranieri che intendono presentare domanda d'asilo, soprattutto tra coloro che non sono già accolti in un centro d'accoglienza, sono spesso costretti a recarsi in Questura per settimane o addirittura mesi prima di riuscire a manifestare la volontà di presentare domanda d'asilo. Davanti agli uffici preposti si creano lunghe code, e i criteri di scelta dei pochi che saranno ammessi ad entrare non sono chiari.
Dopo tale manifestazione, spesso trascorrono molti mesi prima che il richiedente sia convocato per formalizzare la domanda d'asilo mediante il c.d. "modello C3". Dalle informazioni raccolte, risulta che a Palermo spesso trascorrono 10 mesi, a Napoli 6 mesi, a Roma e Catania 3 mesi, a Bolzano e Bari 2 mesi.
In molti casi, inoltre, in occasione del primo accesso non è rilasciato alcun titolo di soggiorno.
I profili sopra descritti configurano una violazione sia dell'art. 6 della Direttiva 2013/32/UE che della normativa interna di recepimento. L'art. 26 del D.lgs. n. 25/2008, infatti, prescrive che la questura rediga il verbale delle dichiarazioni del richiedente entro 3 giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione o entro 6 giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera, prorogabili di 10 giorni in presenza di un elevato numero di domande.

2. Richiesta di requisiti non previsti dalla normativa

2.1 Dichiarazione di ospitalità

Presso numerose Questure (Roma, Napoli, Palermo, Milano, Firenze, Brescia, Torino, Bolzano,

Catania, Bari, Pordenone, ecc.) ai cittadini stranieri che intendano presentare domanda d'asilo asilo viene arbitrariamente richiesto di dimostrare il domicilio attraverso una "dichiarazione di ospitalità" o altre documentazione similare, a volte corredata dal documento di identità dell'ospitante e dal contratto di locazione. In mancanza di tale documentazione, la domanda non viene registrata.
Tali prassi violano sia l'articolo 6 par. 6 della Direttiva 2013/33/UE, sia la normativa interna, che non prevede la dimostrazione di alcun requisito per presentare la domanda d'asilo. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 142/15,"*l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale"*, dunque ogni richiesta documentale ulteriore risulta illegittima.

2.2 Dimostrazione dei legami familiari tra genitore e minore
Presso alcune Questure (ad es. Roma, Milano, Bergamo, Modena) ai cittadini stranieri con figli minori che intendano presentare domanda d'asilo viene richiesto di dimostrare il rapporto di filiazione, mediante documenti idonei o l'effettuazione dell'esame del DNA, i cui costi sono a carico del richiedente. Spesso i richiedenti non sono in possesso di documenti né hanno le risorse sufficienti per l'effettuazione dell'esame del DNA, e di conseguenza non possono formalizzare la domanda.

2.3 Minori stranieri non accompagnati
Benché gli artt. 6, c. 3 e 18, c. 1, della legge 47/2017 stabiliscano che fino alla nomina del tutore i compiti relativi alla richiesta di protezione internazionale sono svolti dal responsabile della struttura di accoglienza, presso alcune Questure (ad es. a Roma, Torino, Bari) ai minori non accompagnati non è consentito presentare la domanda d'asilo fino a quando non sia stato nominato il tutore, il che spesso avviene con mesi di ritardo.

2.4 Rinvio ad altra Questura
Alcune Questure (ad es. Milano, Roma, Pordenone, Napoli, Bolzano ecc.) rifiutano in taluni casi di ricevere la domanda di protezione internazionale, invitando il richiedente a presentarsi presso il luogo di sbarco o la frontiera terrestre attraverso cui è entrato o la città in cui è stato trasferito in seguito allo sbarco. Un numero significativo di potenziali richiedenti asilo non ha le risorse per raggiungere tale luogo e dunque non riesce a presentare la domanda.
Si tratta di una prassi illegittima, posto che l'art. 6, c. 1 del D.lgs. n. 25/2008 prevede che, in seguito all'ingresso sul territorio nazionale, la domanda sia presentata presso la questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

3. Accesso alla procedura d'asilo negato sulla base della nazionalità
Presso numerose Questure, viene negato l'accesso alla domanda di protezione internazionale ai cittadini stranieri provenienti da alcuni Paesi considerati arbitrariamente dai funzionari di Polizia come "Paesi sicuri" (si ricorda che l'Italia non ha ancora adottato una lista di "Paesi sicuri") o che hanno dichiarato in un questionario (c.d. "foglio notizie"), spesso in assenza di interprete, di essere venuti in Italia anche per cercare lavoro.
Talvolta queste persone ricevono un provvedimento di espulsione. Ad es. presso la Questura di Milano sono stati monitorati decine di casi di persone che vi si erano recate per presentare la domanda di asilo e che hanno ricevuto, per contro, un provvedimento di espulsione. Le medesime prassi sono registrate presso gli hotspot.
Si evidenzia come, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 25/08, le Questure sono competenti solo per la ricezione delle domande d'asilo, mentre le uniche autorità competenti ai fini dell'esame della domanda sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Inoltre, in base alla direttiva 2013/32/UE, l'applicazione delle nozioni di Paesi sicuri può determinare una pronuncia di inammissibilità o di infondatezza ma non può precludere l'accesso alla procedura.
Si segnala, infine, che in diverse Questure (ad es. Milano e Napoli) è impedito l'accesso ai locali dell'Ufficio Immigrazione agli avvocati che accompagnano i richiedenti asilo.

4. Ritardi nello sbarco
Da giugno 2018, in numerosi casi il Governo italiano ha gravemente ritardato lo sbarco di potenziali richiedenti asilo soccorsi in mare nell'ambito di operazioni coordinate dal MRCC italiano, non indicando il porto di sbarco ovvero vietando lo sbarco delle persone in seguito all'attracco in porto, in tal modo ritardandone l'accesso alla procedura d'asilo. In alcuni casi, inoltre, il Ministro dell'Interno ha minacciato di respingere in Libia le persone soccorse in mare.

Conseguenze

I cittadini stranieri che intendono chiedere asilo ma che non riescono a presentare la domanda non hanno accesso ai diritti riconosciuti ai richiedenti asilo dalla normativa europea e nazionale (accoglienza, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ecc.)

Le prassi sopra descritte, inoltre, inducono molti potenziali richiedenti asilo a cercare di raggiungere altri Stati europei attraversando irregolarmente le frontiere interne: una parte dei c.d. "movimenti secondari", infatti, è costituita da cittadini stranieri che resterebbero in Italia se potessero accedere rapidamente alla domanda d'asilo o che sceglierebbero di seguire la procedura di ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento Dublino se l'accesso a tale procedura fosse garantita in tempi rapidi.

2.4 Il paese interessato riceve finanziamenti dell'UE in relazione all'oggetto della vostra denuncia, o potrebbe riceverne in futuro?

⊗ Sì (specificare) ○ No ○ Non so

È ravvisabile l'utilizzo di finanziamenti dell'UE in relazione all'oggetto delle denuncia in quanto presso numerose Questure del territorio nazionale operano funzionari dell'European asylum support office, specificatamente addetti, presso gli Uffici Immigrazione, ad assistere le autorità italiane nell'ambito delle procedure di gestione delle domande di asilo.

2.5 La vostra denuncia è connessa a una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE?

La Commissione può indagare su tali casi solo se la violazione è riconducibile all'attuazione nazionale del diritto dell'UE.

⊗ Sì (specificare) ○ No ○ Non so

Alla luce di quanto esposto, è riscontrabile una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE con riferimento ai seguenti profili:

articolo 1 (dignità umana), articolo 2 (diritto alla libertà e alla sicurezza), articolo 14 (diritto all'istruzione), articolo 15 (libertà professionale e diritto di lavorare), articolo 18 (diritto d'asilo), articolo 20 (uguaglianza davanti alla legge), articolo 21 (non discriminazione), articolo 24 (diritto del minore), articolo 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale), articolo 35 (protezione della salute), articolo 41 (diritto ad una buona amministrazione), articolo 45 (libertà di circolazione e di soggiorno).

3. Precedenti tentativi di risolvere il problema*

Avete già intrapreso azioni nel paese in questione per risolvere il problema?* Sì

IN CASO AFFERMATIVO, si è trattato di: ⊗ un'azione amministrativa ⊗ un'azione legale?

3.1 Descrivere l'azione: (a) l'ente/autorità/tribunale coinvolto e il tipo di decisione scaturita dall'azione; (b) eventuali altre azioni di cui siete a conoscenza.

1. Azioni legali

Il Tribunale di Trieste, con ordinanza 22.6.2018 ha accolto il ricorso presentato contro il rifiuto della Questura di Pordenone di registrare la domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente in quanto privo della dichiarazione di ospitalità. Con ordinanza 3.10.18 è stata rigettato il reclamo presentato dall'Avvocatura dello Stato contro tale decisione
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/ordinanza_trib_trieste_3_ottobre_2018.pdf
http://www.questionegiustizia.it/doc/ordinanza_cautelare_ex_art_700_cpc_trib_trieste_rg_1929_18.pdf.pdf

Il Tribunale di Milano, con ordinanza 25.7.2018 ha accolto il ricorso presentato contro il rifiuto della Questura di Milano di registrare la domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente in quanto privo della dichiarazione di ospitalità. Il ricorso è stato presentato con il supporto dell'associazione NAGA.
http://questionegiustizia.it/doc/ordinanza_trib_milano_32311_2017.pdf

Il Tribunale di Roma, con ordinanza 18.9.2018, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino curdo-iracheno che, pur avendo affrontato lunghissime file per presentare domanda di protezione presso la Questura di Roma, era suo malgrado impossibilitato a farlo, poiché costantemente superato da persone più giovani e aggressive di lui.
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/ordinanza_trib_roma_18_settembre_2018.pdf

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza 13.9.2018, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino maliano che aveva ripetutamente provato, anche tramite il proprio legale, ad avanzare una domanda di protezione internazionale reiterata presso la Questura di Palermo e, non essendovi riuscito, si era infine rivolto al giudice ordinario.
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/11/ordinanza_trib_palermo_13_settembre_2018.pdf
https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-protezione-internazionale-tribunale-ordinanze-art-700/

2. Lettere alle autorità competenti

ASGI ha inviato, anche insieme ad altre organizzazioni, alcune lettere ufficiali, indirizzate ai Questori e ai dirigenti degli Uffici immigrazione di diverse questure, al fine di evidenziare la violazione della normativa nazionale e comunitaria in tema di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale:
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_Comunicato-stampa-Questura-Milano.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2017_Lettera-Questura-di-Napoli.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_Lettera-Questura-di-Bologna.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/2018_Lettera-Questura-di-Pordenone.pdf

Con riferimento al ritardo nell'accesso alla procedura derivante dal divieto di sbarco, si segnalano la lettera inviata da alcune organizzazioni al Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell'Interno, Ministro degli Affari Esteri Ministro della Difesa in data 30.7.2018 (https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/08/2018_Lettera-chiusura-porti-e-Libia.pdf) e la segnalazione inviata da INTERSOS alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catania in merito ai 29 minori non accompagnati trattenuti sulla nave Diciotti: https://www.intersos.org/intersos-unicef-appello-alle-istituzioni-lo-sbarco-dei-29-minorenni-dalla-diciotti/, in seguito alla quale la Procura ha inviato una lettera al Ministro degli Interni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Prefetto di Catania, affinché i minori venissero fatti sbarcare https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/09/Lettera-Procura-TM-Catania-a-Ministri_21.8.18.pdf

3.2 L'ente/autorità/tribunale si è già pronunciato in merito alla vostra azione o è ancora pendente? Nel secondo caso, per quando è prevista una decisione?*

I Tribunali hanno accolto i ricorsi come sopra riportato, ma ciò non ha risolto la problematica in generale. Le autorità amministrative in genere non hanno risposto o comunque non hanno posto fine alle violazioni della normativa denunciate.

IN CASO NEGATIVO, selezionare le opzioni pertinenti

○ Un altro procedimento sulla stessa questione è pendente dinanzi a un giudice nazionale o dell'UE
○ Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione
○ Il mezzo di ricorso esiste, ma è troppo costoso
○ I termini per agire sono scaduti
○ Mancanza di legittimazione (non avete motivi giuridici per adire il tribunale) (indicare perché):

○ Mancanza di patrocinio legale gratuito/avvocato
○ Non sono a conoscenza dei mezzi di ricorso disponibili per questo tipo di problema
○ Altro (specificare)

4. Se avete già contattato una delle istituzioni dell'UE responsabili di problemi di questo genere, indicare il numero di riferimento attribuito al vostro fascicolo o alla vostra corrispondenza:

○ Petizione al Parlamento europeo – Rif:……..
○ Commissione europea – Rif:……..
○ Mediatore europeo – Rif:……..
○ Altro – nome dell'istituzione o dell'ente contattato e riferimento della denuncia (ad es. SOLVIT, FIN-Net, Centri europei dei consumatori)

5. Elencare eventuali documenti giustificativi o prove che potreste, su richiesta, trasmettere alla Commissione.

⚠ Non allegare alcun documento in questa fase.

I documenti citati al punto 3.1 (ricorsi, lettere inviate alle istituzioni competenti in merito all'accesso alla procedura, ecc.) sono a disposizione ai link indicati sopra.

Sono inoltre a disposizione i seguenti documenti:
1. quattro report relativi a un'attività di monitoraggio condotta dalle associazioni ASGI e NAGA in quattro città (Roma, Milano, Napoli, Palermo) in merito al funzionamento degli Uffici Immigrazione delle relative Questure con specifico riferimento all'accesso alla procedura d'asilo:
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Report_Milano.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Report_Roma.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Report_Napoli.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/Report_Palermo.pdf

2. i questionari compilati dai soci ASGI in merito all'accesso alla procedura d'asilo presso le Questure delle città di Milano, Lucca, Bari, Udine, Bergamo, Roma, Brescia, Varese, Torino, Pordenone, Matera (i questionari compilati sono a disposizione su richiesta);

3. i questionari compilati dalle organizzazioni impegnate nella tutela dei richiedenti asilo A buon diritto, ARCI, LasciateCIEntrare, INTERSOS, Ass. Gruppo lavoro rifugiati, Antenne Migranti, Associazione Babele, ASCE Onlus, Ass. La Kasbah onlus, in merito all'accesso alla procedura d'asilo presso le Questure delle città di Napoli, Catania, Catanzaro, Modena, Roma, Bari, Bolzano, Taranto, Nuoro, Reggio Calabria (con riferimento a Gioia Tauro), Cosenza (i questionari compilati sono a disposizione su richiesta).

Le prassi riportate nella presente denuncia sono state inoltre evidenziate in numerose ricerche e report pubblicati da autorevoli organizzazioni internazionali e nazionali attive a tutela dei diritti umani:

- Amnesty International, *Hotspot Italia*, pp. 33-ss. (https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR3050042016ITALIAN.PDF)
- Oxfam, *Hotspot, il diritto negato*, pp. 17-ss. (https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2016/05/Rapporto_Hotspots_Il-diritto-negato_Oxfam_DEF.pdf)
- Naga, (Str*a)ordinaria accoglienza Indagine sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo a Milano e provincia*, pp. 39-ss. (http://www.naga.it/tl_files/naga/comunicati/(Stra)ordinaria%20accoglienza.pdf)
- Fondazione Migrantes, Il diritto d'asilo – Report 2018.
- A buon diritto, *Uscire dal ghetto*, pp. pag. 14-ss (https://www.abuondiritto.it/it/pubblicazioni/146-uscire-dal-ghetto/file.html)
- A buon diritto, *MSNA e minori stranieri accompagnati a Roma, specificatamente dedicato al tema "accesso alla domanda di protezione internazionale"* (https://www.abuondiritto.it/it/pubblicazioni/143-rapporto-msna-e-minori-accompagnati/file.html)
- Il report cura della rete legale per i migranti in transito a pag. 6 (https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Notastampa-retelegale-II_via-A-buon-diritto.pdf)

Si vedano, in aggiunta, le comunicazione inviate dall'Ufficio immigrazione delle Questure di Roma e Milano che confermano alcuni dei profili evidenziati nella presente denuncia:

- https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Questura-Roma-residenza_via-A-buon-diritto.pdf
- https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Risposta-Questura-dichiarazione-di-ospitalit%C3%A0_via-Nava.pdf

Inoltre, sono state pubblicate alcune inchieste giornalistiche sul tema oggetto della presente denuncia, tra cui:

- https://roma.fanpage.it/in-fila-tutta-la-notte-per-il-permesso-di-soggiorno-baobab-diritti-calpestati/
- http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/25/news/ressa_tra_i_richiedenti_asilo_all_ufficio_immigrazione_caos_spintoni_e_agenti_lievemente_contusi-176485234/
- http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/09/25/foto/napoli_immigrati_in_fila_in_questura_all_alba_per_richiedere_l_asilo_politico-176435622/1/#1
- https://video.repubblica.it/edizione/napoli/via-galileo-ferraris-la-lunga-attesa-dei-migranti/280188/280779
- https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/12/Redattore-Sociale-1.3.18_via-Naga.pdf

Il quadro che emerge dalle attività di monitoraggio, ricerche e inchieste giornalistiche sopra citate dimostra quanto le violazioni denunciate siano di natura sistematica e tutt'altro che episodica.

6. Dati personali*

Autorizzate la Commissione a indicare la vostra identità nei suoi contatti con le autorità nei confronti delle quali presentate la denuncia?

⊗ Sì ○ No

⚠ *In alcuni casi, accettando di divulgare la vostra identità renderete più semplice la gestione della denuncia.*